Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 8-879

L.R. 26 aprile 2000 n. 44. Approvazione della modifica dell'art. 8 delle Norme di Indirizzo del "Documento di Programmazione delle Attivita' Estrattive primo stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tour-venant per riempimento e sottofondi" di cui alla D.G.R. n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000.

A relazione dell'Assessore De Santis:

## Visto:

l'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall'articolo 30 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 in cui è previsto che la Regione predisponga le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere (Documento di programmazione delle attività estrattive - DPAE) vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività estrattiva (PAEP), da redigere secondo metodologie congruenti con le linee di programmazione regionali;

le D.G.R. del 24 luglio 2000 n. 74 – 574 e del 16 ottobre 2000 n. 44 – 1094 con le quali, relativamente al comparto inerti per il confezionamento di calcestruzzi, ai conglomerati bituminosi e ai tout-venant per riempimenti e per sottofondi, era stato adottato il primo stralcio del DPAE e, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, il suddetto primo stralcio era stato approvato con D.G.R. n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000;

la D.G.R. n. 16 – 472 del 27 ottobre 2014 con la quale è stata adottata la modifica e l'integrazione del comma 7 dell'articolo 8 delle "Norme di Indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive" I stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi" secondo il seguente testo:

- Art. 8. Attività estrattiva sopra falda al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale e interferenza con le acque sotterranee
- 1. L'esercizio dell'attività estrattiva non deve, in alcun modo, causare alterazioni alle risorse idriche sotterranee.
- 2. A tale scopo la programmazione regionale fornisce un quadro orientativo, relativo ai giacimenti ed alle falde superficiali, tramite le carte tematiche della "Potenza dei giacimenti" e della "Soggiacenza della falda", che consentono di individuare la soggiacenza della prima falda rispetto al piano di campagna e la possibile interferenza con l'attività estrattiva.
- 3. Gli Studi d'Impatto Ambientale dei progetti, ove richiesti, devono essere integrati da analisi della vulnerabilità delle falde, prevista dall'art. 12 della l.r. 22/1996, da estendersi a tutte le situazioni in cui, direttamente o indirettamente, la coltivazione interferisce con i corpi idrici sotterranei, anche quando questi non siano da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili e di ricarica delle falde.
- 4. Le analisi, di cui al comma precedente, devono riguardare in particolare:
- a) la direzione di deflusso e le aree di alimentazione delle falde superficiali interessate dallo sfruttamento idropotabile e dalla presenza di opere di captazione presenti a valle dei punti di escavazione;
- b) le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del d.m. 236/1986;

- c) l'escursione della falda sulla base di misurazioni trimestrali su un arco di tempo di almeno un anno;
- d) la caratterizzazione geotecnica del giacimento.
- 5. Sotto il profilo di destinazione delle aree i progetti, a fine coltivazione, devono garantire l'uso originario del sito. In caso contrario il riuso deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale competente ai fini di apposita e successiva variante di P.R.G.C. da approvare nel corso della realizzazione del progetto estrattivo.
- 6. Nel caso di destinazione d'uso diversa da quella originaria l'intervento estrattivo è soggetto alla procedura regionale di VIA ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998.
- 7. Al fine di consentire un più efficace reinserimento del sito nelle caratteristiche ambientali dell'ambito di competenza, per le attività estrattive con profondità massima di scavo sino a 5 m, le scarpate residue di coltivazione devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, tale profilatura può essere ottenuta anche con materiale di riporto.
- 7-bis. Per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m la determinazione della massima inclinazione delle scarpate finali deve essere definita considerando sia l'aspetto geotecnico sia quelli naturalistico vegetazionali.
- 7-ter. Relativamente all'aspetto geotecnico tale determinazione deve essere resa, sia per il profilo finale con materiale in posto, sia per il profilo finale di recupero; quest'ultimo può essere ottenuto anche con materiale di riporto. Le verifiche devono essere conformi al D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e alla successiva Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, previa caratterizzazione dei materiali di scavo e, se previsti, dei materiali di riporto; nelle verifiche deve essere trascurato l'eventuale contributo alla resistenza a taglio dato dalla coesione.
- 7-quater. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico vegetazionali, relativamente alle attività estrattive di cui ai precedenti commi, la rivegetazione deve essere realizzata con specie autoctone adatte al sito ed idonee ad innescare l'evoluzione naturale della vegetazione; tecniche e tipologie di rivegetazione devono essere scelte sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche delle aree al fine di assicurare un rapido e duraturo recupero ambientale delle stesse, ricorrendo, qualora necessario, all'utilizzo di geosintetici e fibre naturali, ovvero ad interventi di ingegneria naturalistica.
- 7-quinquies. In ogni caso per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m l'inviluppo massimo finale delle scarpate recuperate deve essere adeguato alla tipologia di recupero e deve essere realizzato con inclinazione non superiore a 35 gradi sessagesimali.
- 7-sexies. Riusi delle aree di cava, approvati secondo quanto stabilito ai precedenti commi 5 e 6 potranno derogare a quanto prescritto in merito all'inclinazione e al recupero ambientale delle scarpate.
- 8. Inoltre la massima profondità dello scavo deve essere in ogni caso mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto.

## Preso atto che:

come previsto, dal dispositivo della D.G.R. n. 16 – 472 del 27 ottobre 2014, la medesima è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente per acquisirne il parere e nella seduta del 4 dicembre 2014 la III° Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole, comunicato alla Presidenza della Giunta regionale con nota prot. n. 40342 del 5 dicembre 2014.

# Considerato:

che durante la suddetta seduta della Commissione consiliare, al fine di evitare riporti di materiali esterni per le attività estrattive con profondità massima di scavo sino a 5 m, è stata prevista

un'ulteriore rettifica del comma 7. che è pertanto stato ulteriormente modificato secondo il testo sotto riportato:

7. Al fine di consentire un più efficace reinserimento del sito nelle caratteristiche ambientali dell'ambito di competenza, per le attività estrattive con profondità massima di scavo sino a 5 m, le scarpate residue di coltivazione devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali su materiale in posto.

Per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte della III° Commissione Consiliare, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

## delibera

1. Di approvare la modifica e l'integrazione del comma 7 dell'articolo 8 delle "Norme di Indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive" I° stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi" secondo il testo in premessa, con l'ulteriore modifica del comma 7 sopra evidenziata, come riportato nell' Allegato A al presente atto.

La modifica al DPAE di cui alla presente deliberazione ha effetto dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e determina i propri effetti sui procedimenti di valutazione o autorizzativi, per attività estrattiva, attivati dalla suddetta data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà inviata alle Amministrazioni provinciali e comunali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 39 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

#### **ALLEGATO A**

ARTICOLO 8 DELLE NORME DI INDIRIZZO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE I° STRALCIO "INERTI DA CALCESTRUZZO, CONGLOMERATI BITUMINOSI E TOUT-VENANT PER RIEMPIMENTI E SOTTOFONDI"

- Art. 8. Attività estrattiva sopra falda al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale e interferenza con le acque sotterranee.
- 1. L'esercizio dell'attività estrattiva non deve, in alcun modo, causare alterazioni alle risorse idriche sotterranee.
- 2. A tale scopo la programmazione regionale fornisce un quadro orientativo, relativo ai giacimenti ed alle falde superficiali, tramite le carte tematiche della "Potenza dei giacimenti" e della "Soggiacenza della falda", che consentono di individuare la soggiacenza della prima falda rispetto al piano di campagna e la possibile interferenza con l'attività estrattiva.
- 3. Gli Studi d'Impatto Ambientale dei progetti, ove richiesti, devono essere integrati da analisi della vulnerabilità delle falde, prevista dall'art. 12 della l.r. 22/1996, da estendersi a tutte le situazioni in cui, direttamente o indirettamente, la coltivazione interferisce con i corpi idrici sotterranei, anche quando questi non siano da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili e di ricarica delle falde.
  - 4. Le analisi, di cui al comma precedente, devono riguardare in particolare:
  - a) la direzione di deflusso e le aree di alimentazione delle falde superficiali interessate dallo sfruttamento idropotabile e dalla presenza di opere di captazione presenti a valle dei punti di escavazione;
  - le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del decreto legislativo 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
  - c) l'escursione della falda sulla base di misurazioni trimestrali su un arco di tempo di almeno un anno:
  - d) la caratterizzazione geotecnica del giacimento.
- 5. Sotto il profilo di destinazione delle aree i progetti, a fine coltivazione, devono garantire l'uso originario del sito. In caso contrario il riuso deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale competente ai fini di apposita e successiva variante di P.R.G.C. da approvare nel corso della realizzazione del progetto estrattivo.
- 6. Nel caso di destinazione d'uso diversa da quella originaria l'intervento estrattivo è soggetto alla procedura regionale di VIA ai sensi dell'art. 12 della I.r. 40/1998.
- 7. Al fine di consentire un più efficace reinserimento del sito nelle caratteristiche ambientali dell'ambito di competenza, per le attività estrattive con profondità massima di scavo sino a 5 m, le scarpate residue di coltivazione devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali su materiale in posto.

7-bis. Per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m la determinazione della massima inclinazione delle scarpate finali deve essere definita considerando sia l'aspetto geotecnico sia quelli naturalistico – vegetazionali.

7-ter. Relativamente all'aspetto geotecnico tale determinazione deve essere resa, sia per il profilo finale con materiale in posto, sia per il profilo finale di recupero; quest'ultimo può essere ottenuto anche con materiale di riporto. Le verifiche devono essere conformi al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e alla successiva circolare n. 617/2009 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008", previa caratterizzazione dei materiali di scavo e, se previsti, dei materiali di riporto; nelle verifiche deve essere trascurato l'eventuale contributo alla resistenza a taglio dato dalla coesione.

7-quater. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico – vegetazionali, relativamente alle attività estrattive di cui ai precedenti commi, la rivegetazione deve essere realizzata con specie autoctone adatte al sito ed idonee ad innescare l'evoluzione naturale della vegetazione; tecniche e tipologie di rivegetazione devono essere scelte sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche delle aree al fine di assicurare un rapido e duraturo recupero ambientale delle stesse, ricorrendo, qualora necessario, all'utilizzo di geosintetici e fibre naturali, ovvero ad interventi di ingegneria naturalistica.

7-quinquies. In ogni caso per attività estrattive aventi profondità di scavo maggiore a 5 m l'inviluppo massimo finale delle scarpate recuperate deve essere adeguato alla tipologia di recupero e deve essere realizzato con inclinazione non superiore a 35 gradi sessagesimali.

7-sexies. Riusi delle aree di cava, approvati secondo quanto stabilito ai precedenti commi 5 e 6 potranno derogare a quanto prescritto in merito all'inclinazione e al recupero ambientale delle scarpate.

8. Inoltre la massima profondità dello scavo deve essere in ogni caso mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto.